



# COMUNE DI GALLIERA

## SERVIZIO TRIBUTI

Piazza Eroi della Libertà, 1 - 40015 GALLIERA  
Ufficio Tributi Tel.: 051 - 66 72 943 / 051 66 72 944  
Centralino Tel.: 051 - 66 72 911 - Fax 051 - 66 72 999  
e-mail: [tributi@comune.galliera.bo.it](mailto:tributi@comune.galliera.bo.it)

---

## IMU 2018

### ABITAZIONI IN COMODATO

### A PARENTI DI PRIMO GRADO (GENITORI / FIGLI)

---

Si informa che nel **COMUNE di GALLIERA**

Per il 2018, come già per il 2015, 2016 e 2017, è stabilita l'aliquota IMU in misura del **5,00 per mille** per gli immobili concessi in comodato (uso gratuito) a parenti di primo grado (genitori / figli).

L'aliquota ridotta del **5,00 per mille** è applicabile:

- alle abitazioni cedute in comodato a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- alle pertinenze cedute unitamente all'alloggio, con il limite di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- per il riconoscimento dell'aliquota ridotta occorre presentare *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*, come disciplinata dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal proprietario e dall'occupante, dalla quale risulti il grado di parentela fra gli stessi. La *dichiarazione sostitutiva* va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, ed è valida finché non intervengono modifiche.

**Dall'anno 2016, inoltre, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208**, ha stabilito che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) cedute in comodato a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato (*secondo le precisazioni del Ministero Economia e Finanze: Nota n. 2472 del 29 gennaio 2016 e Risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016*);
- il comodante abbia la residenza anagrafica e dimori nello stesso comune (GALLIERA) in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda in Italia soltanto l'immobile ceduto in comodato, o in aggiunta la propria abitazione principale, purché non di categoria A/1, A/8 o A/9 (*secondo le precisazioni fornite dal MEF: Risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016*).

Le condizioni riportate sopra sono tutte necessarie, l'agevolazione non è riconosciuta se ne manca anche una sola.

Il proprietario comodante deve attestare il possesso dei suddetti requisiti con il modello di dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la situazione ha inizio, le *dichiarazioni sostitutive* presentate negli anni precedenti non sono valide per il riconoscimento della riduzione di base imponibile.

\* \* \*

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune

Tel. 051 - 66 72 943 / 66 72 944 - dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.